

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari

Capo III - Del procedimento in affari tavolari - Sezione II - Delle domande

Art. 89 (Annotazione della domanda fino alla presentazione della traduzione)

Se i documenti non sono redatti in lingua italiana, dovrà essere prodotta una traduzione autentica.

Se manchi la traduzione, la domanda sarà annotata nel libro fondiario con l'aggiunta "fino alla presentazione della traduzione", allo scopo di riservare il grado dell'iscrizione, a meno che non risulti dalla domanda che essa debba comunque essere respinta. Contemporaneamente verrà assegnato all'istante un congruo termine per la presentazione della traduzione. Se la traduzione viene presentata nel termine assegnato o in quello eventualmente prorogato, il giudice dovrà pronunciarsi sulla domanda, altrimenti la domanda sarà respinta e l'annotazione sarà cancellata d'ufficio.

Note

Nella Provincia di Bolzano i documenti possono essere prodotti, senza onere di traduzione, anche in lingua tedesca.